

Assessorato finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2175 in data 23-04-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13, DI UNA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 5288/2015 PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE URTIER E CENTRALE DI PRODUZIONE IN LOC. SOUS LA TOUR NEL COMUNE DI COGNE, PROPOSTA DALL'IMPRESA "RESIDENCE HOTEL MONT BLANC" CON SEDE NEL COMUNE MEDESIMO.

Il Dirigente della Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), ed in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 14 giugno 2018 l'Impresa "Residence Hotel Mont Blanc" di Cogne, Partita I.V.A. 00088680079, ha presentato una richiesta di variante non sostanziale al progetto dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Urtier e centrale di produzione in loc. Sous La Tour nel Comune di Cogne, comprendente la linea elettrica di connessione dell'impianto stesso alla rete di distribuzione, autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 5288 del 23 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2015;

preso atto che la variante consiste principalmente in modifiche di natura geometrica della centrale di produzione e della vasca di carico, e nella variazione della lunghezza del canale di scarico;

richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 530 del 18 aprile 2014, relativa alla valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto dell'impianto di cui sopra ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 811 in data 13 giugno 2013, relativa alla subconcessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Urtier, in Comune di Cogne, per la produzione, sul salto di metri 26,35, della potenza nominale media annua di kW 478,43, fino al 19 giugno 2044;

considerato che:

- con nota prot. n. 5870 in data 26 giugno 2018 è stato comunicato al proponente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007;
- il progetto di variante interessa nuove particelle catastali censite al catasto del Comune di Cogne al Foglio 33 mappali n. 541, 543 e 544, con la soprarichiamata nota è stato chiesto all'Impresa proponente di trasmettere, ai soggetti interessati, l'avviso di avvio

del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del DPR 327/2001;

dato atto che con nota prot. n. 5896 in data 27 giugno 2018 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015 per l'esame della richiesta di cui sopra;

considerato che la convocazione ha interessato anche l'Impresa "Energy Urtier S.r.l." di Cogne, che ha chiesto di partecipare in quanto titolare dell'Autorizzazione unica rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 2440/2016 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua, oltre che dal torrente Urtier, anche dallo scarico dell'impianto in esame;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 12 luglio 2018, nel quale è stato dato atto che i lavori della Conferenza stessa sono stati sospesi in attesa delle integrazioni richieste al proponente, comprendenti anche la condivisione della soluzione progettuale inerente lo scarico con l'Impresa "Energy Urtier S.r.l.", e alla rettifica delle prescrizioni concernenti il deflusso minimo vitale (DMV) e lo spostamento dell'opera di presa contenute nella sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 530/2014;

dato atto che con nota prot. n. 6434 in data 20 luglio 2018 è stata comunicata all'Impresa proponente la sospensione del procedimento amministrativo, a decorrere dalla data della riunione della Conferenza di servizi ed è stato chiesto l'espletamento, entro 30 giorni, degli adempimenti necessari alla conclusione del medesimo;

preso atto che in data 20 settembre e 4 ottobre 2018 l'Impresa proponente ha trasmesso le integrazioni richieste, e la documentazione attestante la disponibilità delle particelle catastali censite al catasto del Comune di Cogne al Foglio 33 mappali n. 541, 543 e 544, rinunciando pertanto alla richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per tali aree;

dato atto che con nota prot. n. 7874 in data 5 ottobre 2018 è stata riconvocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015, per proseguire l'esame della richiesta di autorizzazione;

preso atto che con nota prot. n. 8349 in data 15 ottobre 2018 la Struttura valutazione ambientale e qualità dell'aria ha comunicato che la valutazione congiunta con i soggetti competenti in materia ambientale e territoriale circa l'ammissibilità di parziale modifica delle prescrizioni espresse in sede di VIA avrà luogo nell'ambito della Conferenza di servizi sopra richiamata;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 25 ottobre 2018, nel quale è stato:

- espresso un parere negativo in merito alla richiesta di modifica del DMV;
- espresso un parere favorevole alla modifica parziale delle prescrizioni impartite in sede di VIA e formulate con DGR n. 530 in data 18 aprile 2014 per quanto concerne lo spostamento dell'opera di presa e la modifica della tipologia, specificando che le medesime dovranno essere recepite in apposito atto prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione unica;
- sospeso il procedimento in attesa che l'Impresa proponente fornisca le integrazioni e i chiarimenti richiesti;

preso atto delle note:

- prot. n. 1257 in data 25 ottobre 2018, con la quale il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca – Valle d'Aosta ha ribadito le richieste di integrazioni effettuate nell'ambito della riunione della Conferenza di servizi;
- prot. n. 12245 in data 31 ottobre 2018, con la quale l'ARPA, in relazione alla rilevata potenziale contaminazione da idrocarburi, ha chiesto di effettuare la comunicazione per sito potenzialmente contaminato allegando tutti i rapporti di prova a disposizione, una planimetria che riporti i relativi punti di campionamento, oltre che l'indicazione delle modalità di rimozione e gestione della parte di suolo contaminato da idrocarburi;

dato atto che con nota prot. n. 9326 in data 7 novembre 2018 è stata comunicata all'Impresa proponente la sospensione del procedimento amministrativo, a decorrere dalla data della riunione della Conferenza di servizi ed è stato chiesto l'espletamento, entro 30 giorni, degli adempimenti necessari alla conclusione del medesimo;

preso atto della nota prot. n. 7843 in data 4 dicembre 2018, con la quale la Struttura Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria ha comunicato che con deliberazione della Giunta regionale n. 1446 in data 23 novembre 2018 è stata espressa la valutazione positiva sulla parziale modifica delle prescrizioni impartite con la DGR n. 530/2014 relativa alla valutazione di impatto ambientale;

preso atto che in data 12 dicembre 2018 l'Impresa proponente ha trasmesso le integrazioni richieste;

dato atto che con nota prot. n. 11059 in data 20 dicembre 2018 è stata riconvocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015, per proseguire l'esame della richiesta di autorizzazione;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 9 gennaio 2019, nel quale è stato rilasciato un parere tecnico positivo al progetto esaminato, subordinando il rilascio del provvedimento autorizzativo alla predisposizione delle integrazioni richieste e al conseguente parere positivo da parte del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;

dato atto che con nota prot. n. 836 in data 24 gennaio 2019 è stata comunicata all'Impresa proponente la sospensione del procedimento amministrativo, a decorrere dalla data della riunione della Conferenza di servizi ed è stato chiesto l'espletamento, entro 30 giorni, degli adempimenti necessari alla conclusione del medesimo;

preso atto delle note:

- prot. n. 50 in data 22 gennaio 2019, con la quale il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca – Valle d'Aosta ha espresso un parere favorevole, con prescrizioni, all'esecuzione delle opere in variante;
- prot. n. 539 in data 24 gennaio 2019, con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, ai sensi dell'art. 142, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ha autorizzato, con condizioni, la realizzazione delle opere in variante;

preso atto che:

- con nota in data 22 marzo 2019 l'Impresa proponente ha trasmesso le integrazioni richieste e che la medesima è stata trasmessa alla Conferenza di servizi con nota prot. n. 2533 in data 26 marzo 2019;

- con nota prot. n. 4641 in data 12 aprile 2019, il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha espresso parere favorevole, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008, all'esecuzione dei lavori in oggetto;

considerato che l'Impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle aree su cui saranno ubicate le opere in variante;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018 ";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 in data 6 settembre 2018, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

DECIDE

1. di approvare la variante non sostanziale al progetto autorizzato con PD n. 5288/2015 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Urtier e centrale di produzione in loc. Sous La Tour nel Comune di Cogne, proposta dall'Impresa "Residence Hotel Mont Blanc" di Cogne, Partita I.V.A. 00088680079, sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi nelle riunioni del 12 luglio 2018, del 25 ottobre 2018 e del 9 gennaio 2019;
2. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;

- b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate con PD n. 5288/2015 e con DGR n.1446/2018 richiamati in premessa;
- c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
- dovranno essere verificate, in sede di redazione del progetto esecutivo propedeutico alla cantierizzazione, le caratteristiche costruttive della centralina ed in particolare l'attenuazione acustica dovuta all'involucro ed ai suoi serramenti (fondamentale per garantire il rispetto dei limiti normativi);
 - dovrà essere prestata particolare attenzione nella scelta dei componenti vetrati considerando attentamente la necessità di collocare eventuali griglie di aerazione, condotti di estrazione o simili;
 - dovrà essere evitato il più possibile il collegamento diretto tra gli organi meccanici e l'ambiente esterno per cui il canale di scarico dovrà prevedersi sifonato e i serramenti dovranno essere mantenuti chiusi;
 - la turbina che verrà installata dovrà avere caratteristiche uguali o migliori di quella prevista nei calcoli utilizzati per la redazione della relazione sull'impatto acustico;
 - dovranno essere utilizzate, per eventuali ripristini ambientali post operam, esclusivamente specie erbacee/arbustive/arboree autoctone e armonizzate con l'ambiente circostante;
 - l'attivazione dell'impianto idroelettrico è subordinata all'esito positivo della verifica delle conformità del passaggio per pesci rispetto a quanto autorizzato; tale verifica dovrà avvenire tramite sopralluogo congiunto con i competenti enti e strutture regionali, tra cui il consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca – Valle d'Aosta, le Strutture flora, fauna, caccia e pesca, gestione demanio idrico e risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile; in assenza di tale verifica è consentito unicamente eseguire il "primo parallelo", al termine del quale l'impianto dovrà essere mantenuto inattivo fino a formale ricevimento di avvenuto esito positivo della verifica del passaggio per pesci;
 - almeno una settimana prima del sopralluogo congiunto l'Impresa proponente dovrà realizzare le misure strumentali necessarie alle verifiche dimensionali e idrauliche, eventualmente avvalendosi delle figure professionali competenti e trasmettere gli esiti alle competenti strutture ed enti regionali, sotto forma di relazione esplicativa;
 - verificata la conformità del passaggio per pesci rispetto al progetto, si dovrà procedere alla verifica dell'effettiva funzionalità dell'opera, secondo quanto previsto dal proponente alla "Relazione descrittiva del passaggio per pesci";
 - il passaggio per pesci dovrà essere sottoposto a manutenzione periodica in modo da garantire il mantenimento nel tempo di condizioni adeguate per un corretto funzionamento, secondo quanto previsto dal proponente alla "Relazione descrittiva del passaggio per pesci";

- l'attivazione dell'impianto idroelettrico è subordinata all'avvenuta verifica della completa realizzazione e funzionalità dell'adiacente incubatoio ittico, da formalizzarsi mediante una convenzione tra la proprietà dell'impianto e il consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca – Valle d'Aosta, nella quale siano definite anche le modalità di gestione del medesimo;
 - la “platea” in alveo e lo “scivolo” a valle della traversa dovranno essere realizzati adagiando in modo irregolare massi di media e grossa dimensione e limitando al minimo la larghezza del giunto in cemento tra gli stessi;
 - in corrispondenza della traversa a “coanda” dovrà essere sempre garantito lo sfioro d'acqua, che dovrà essere quantificato in base al DMV da rilasciare in alveo;
 - non dovranno essere previsti manufatti in c.a. emergenti dall'alveo;
 - le griglie per la captazione dell'acqua dovranno essere poste a filo interno rispetto all'arginatura;
 - i due “pettini” fuori terra previsti sopra l'arginatura dovranno essere realizzati con elementi lapidei visivamente a secco;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse nella relazione geologica e nello studio di compatibilità;
 - le opere dovranno essere realizzate in conformità ai parametri di dimensionamento oggetto delle specifiche verifiche idrauliche; ogni eventuale modifica (ampiezza della sezione, pendenza del fondo alveo o scabrezza, spostamento degli elementi rappresentati in alveo) dovrà essere sottoposta ad appositi nuovi approfondimenti modellistici idraulici;
 - nel rifacimento delle opere arginali, le fondazioni delle difese spondali dovranno essere impostate ad una profondità di 1,5 metri sotto la quota di fondo alveo per evitare fenomeni di scalzamento;
- d. qualora il soggetto autorizzato intendesse apportare ulteriori modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- e. prima dell'inizio dei lavori concernenti la variante l'Impresa autorizzata dovrà consegnare una copia cartacea del progetto esecutivo alla Stazione forestale di Aymavilles;
- f. prima dell'ultimazione dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà comunicare alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile le specifiche tecniche definitive delle turbine, dei generatori e dei trasformatori installati;
- g. prima dell'ultimazione dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà comunicare alla Struttura gestione demanio idrico e alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile la data di primo parallelo con la rete elettrica;
- h. prima dell'ultimazione dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà trasmettere alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e alla

Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree e quella richiesta dal Gestore Servizi Energetici ai fini del riconoscimento degli incentivi (“Dossier fotografico dell’intervento” e “fotografie delle targhe dei motori primi e degli alternatori”);

- i. al termine dei lavori l’Impresa autorizzata dovrà consegnare alla Struttura gestione demanio idrico un rilievo dettagliato relativo all’effettivo stato di consistenza di tutte le opere realizzate (documentazione “as built”);
 - j. il presente provvedimento è trasmesso all’Impresa autorizzata, al Comune di Cogne, alle strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Aymavilles e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
3. di dare atto che:
- a. per l’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il soggetto autorizzato trasmetteranno al Comune di Cogne la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell’ambito delle rispettive competenze; a tal fine, il soggetto autorizzato dovrà consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all’impianto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L’estensore
Jean Claude Pession

Il dirigente
Massimo Broccolato

MASSIMO BROCCOLATO

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 24/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO